

Referendum popolare abrogativo 21 e 22 giugno 2009

Testo integrale del quesito 1

Fonte: www.referendumelettorale.org

Modulo colore verde

Premio di maggioranza alla lista più votata - Camera

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti:

art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.";

art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";

art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.";

art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole "1, 2 e";

art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei collegamenti ammessi";

art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14.";

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";

art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;"

art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;"

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”;

art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 6): “6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;

art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;

art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;

art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più

liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;

art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;

art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;

art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;

art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».

Referendum popolare abrogativo 21 e 22 giugno 2009

Testo integrale del quesito 2

Fonte: www.referendumelettorale.org

Modulo colore bianco

Premio di maggioranza alla lista più votata - Senato

Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";

art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";

art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";

art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): "1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi";

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";

art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi

espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;

art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";

art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;

art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;

art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;

art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.”».

Referendum popolare abrogativo 21 e 22 giugno 2009

Testo integrale del quesito 3

Fonte: www.referendumelettorale.org

Modulo colore rosso

Abrogazione candidature multiple

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti:

art. 19, limitatamente alle parole: "nella stessa",

art. 85.



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

REFERENDUM N. 1 del 21/22 Giugno 2009

REFERENDUM N. 1 - "Premio di maggioranza per la lista più votata alla Camera"

AFFLUENZA VOTANTI di LUNEDI' 22 Giugno 2009 - ore 15,00

Sez.	ELETTORI			Votanti			PERCENTUALI		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Totale	9323	10750	20073	1771	1848	3619	19,00%	17,19%	18,03%
1	311	399	710	48	76	124	15,43%	19,05%	17,46%
2	382	463	845	68	68	136	17,80%	14,69%	16,09%
3	356	436	792	73	77	150	20,51%	17,66%	18,94%
4	365	469	834	68	71	139	18,63%	15,14%	16,67%
5	309	444	753	63	84	147	20,39%	18,92%	19,52%
6	346	415	761	59	77	136	17,05%	18,55%	17,87%
7	384	432	816	67	66	133	17,45%	15,28%	16,30%
8	368	459	827	79	83	162	21,47%	18,08%	19,59%
9	367	469	836	74	71	145	20,16%	15,14%	17,34%
10	397	452	849	98	93	191	24,69%	20,58%	22,50%
11	420	450	870	73	67	140	17,38%	14,89%	16,09%
12	345	430	775	65	68	133	18,84%	15,81%	17,16%
13	400	471	871	73	73	146	18,25%	15,50%	16,76%
14	353	412	765	79	79	158	22,38%	19,17%	20,65%
15	467	495	962	77	82	159	16,49%	16,57%	16,53%
16	423	469	892	119	120	239	28,13%	25,59%	26,79%
17	384	455	839	73	80	153	19,01%	17,58%	18,24%
18	429	428	857	82	71	153	19,11%	16,59%	17,85%
19	403	513	916	75	89	164	18,61%	17,35%	17,90%
20	417	464	881	80	88	168	19,18%	18,97%	19,07%
21	492	457	949	64	58	122	13,01%	12,69%	12,86%
22	404	407	811	69	60	129	17,08%	14,74%	15,91%
23	393	432	825	65	70	135	16,54%	16,20%	16,36%
24	408	429	837	80	77	157	19,61%	17,95%	18,76%



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Sistemi informativi

sezioni scrutinate

24 su 24

22/06/2009 17:08

REFERENDUM N. 2 del 21/22 Giugno 2009

REFERENDUM N. 2 - "Premio di maggioranza per la lista più votata al Senato"

S e z	voti				Totale voti Validi	Schede Bianche	Schede e voti nulli	Totale Voti Contes.	Totale.Votanti
	SI'		NO						
	Validi	Cont.	Validi	Cont.					
Tot.	2780	0	638	0	3418	149	52	0	3619
%	81,33		18,67		94,45	4,12	1,44	0,00	25,79
1	97	0	20	0	117	5	2	0	124
2	113	0	16	0	129	6	1	0	136
3	114	0	33	0	147	3	0	0	150
4	112	0	19	0	131	6	2	0	139
5	120	0	17	0	137	6	4	0	147
6	108	0	26	0	134	2	0	0	136
7	109	0	18	0	127	5	1	0	133
8	119	0	36	0	155	6	1	0	162
9	114	0	20	0	134	11	0	0	145
10	138	0	42	0	180	11	0	0	191
11	105	0	26	0	131	7	2	0	140
12	100	0	27	0	127	3	3	0	133
13	108	0	29	0	137	5	4	0	146
14	119	0	27	0	146	9	3	0	158
15	114	0	33	0	147	11	1	0	159
16	196	0	29	0	225	10	4	0	239
17	108	0	34	0	142	7	4	0	153
18	122	0	21	0	143	6	4	0	153
19	133	0	25	0	158	4	2	0	164
20	131	0	27	0	158	8	2	0	168
21	98	0	18	0	116	4	2	0	122
22	91	0	29	0	120	4	5	0	129
23	99	0	26	0	125	8	2	0	135
24	112	0	40	0	152	2	3	0	157



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Sistemi informativi

sezioni scrutinate

24 su 24

22/06/2009 17:09

REFERENDUM N. 3 del 21/22 Giugno 2009

REFERENDUM N. 3 - "Camera dei Deputati - Candidature multiple"

S e z	voti				Totale voti Validi	Schede Bianche	Schede e voti nulli	Totale Voti Contes.	Totale.Votanti
	SI'		NO						
	Validi	Cont.	Validi	Cont.					
Tot.	3298	0	289	0	3587	91	33	0	3711
%	91,94		8,06		96,66	2,45	0,89	0,00	25,79
1	117	0	9	0	126	3	0	0	129
2	128	0	6	0	134	5	0	0	139
3	148	0	13	0	161	2	0	0	163
4	128	0	7	0	135	4	3	0	142
5	139	0	9	0	148	3	2	0	153
6	131	0	9	0	140	0	1	0	141
7	124	0	11	0	135	4	0	0	139
8	141	0	20	0	161	4	0	0	165
9	133	0	13	0	146	6	0	0	152
10	178	0	13	0	191	9	0	0	200
11	120	0	19	0	139	1	2	0	142
12	134	0	4	0	138	1	2	0	141
13	141	0	4	0	145	3	0	0	148
14	136	0	17	0	153	4	1	0	158
15	146	0	9	0	155	4	0	0	159
16	228	0	10	0	238	5	2	0	245
17	133	0	16	0	149	3	2	0	154
18	130	0	17	0	147	6	3	0	156
19	151	0	11	0	162	2	2	0	166
20	149	0	9	0	158	8	3	0	169
21	114	0	8	0	122	1	2	0	125
22	101	0	21	0	122	3	4	0	129
23	111	0	17	0	128	8	1	0	137
24	137	0	17	0	154	2	3	0	159



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Sistemi informativi

sezioni scrutinate

24 su 24

22/06/2009 17:05

REFERENDUM N. 1 del 21/22 Giugno 2009

REFERENDUM N. 1 - "Premio di maggioranza per la lista più votata alla Camera"

S e z	voti				Totale voti Validi	Schede Bianche	Schede e voti nulli	Totale Voti Contes.	Totale.Votanti
	SI'		NO						
	Validi	Cont.	Validi	Cont.					
Tot.	2798	0	618	0	3416	150	53	0	3619
%	81,91		18,09		94,39	4,14	1,46	0,00	25,79
1	98	0	18	0	116	7	1	0	124
2	113	0	16	0	129	6	1	0	136
3	115	0	32	0	147	3	0	0	150
4	110	0	19	0	129	7	3	0	139
5	119	0	18	0	137	5	5	0	147
6	109	0	25	0	134	2	0	0	136
7	109	0	18	0	127	6	0	0	133
8	120	0	35	0	155	6	1	0	162
9	111	0	23	0	134	10	1	0	145
10	147	0	34	0	181	10	0	0	191
11	104	0	26	0	130	8	2	0	140
12	103	0	23	0	126	4	3	0	133
13	109	0	29	0	138	5	3	0	146
14	118	0	29	0	147	8	3	0	158
15	116	0	32	0	148	10	1	0	159
16	198	0	29	0	227	10	2	0	239
17	109	0	34	0	143	6	4	0	153
18	123	0	19	0	142	6	5	0	153
19	136	0	24	0	160	3	1	0	164
20	129	0	29	0	158	8	2	0	168
21	97	0	18	0	115	4	3	0	122
22	88	0	29	0	117	6	6	0	129
23	102	0	23	0	125	8	2	0	135
24	115	0	36	0	151	2	4	0	157



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

REFERENDUM N. 2 del 21/22 Giugno 2009

REFERENDUM N. 2 - "Premio di maggioranza per la lista più votata al Senato"

AFFLUENZA VOTANTI di LUNEDI' 22 Giugno 2009 - ore 15,00

Sez.	ELETTORI			Votanti			PERCENTUALI		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Totale	9323	10750	20073	1771	1848	3619	19,00%	17,19%	18,03%
1	311	399	710	48	76	124	15,43%	19,05%	17,46%
2	382	463	845	68	68	136	17,80%	14,69%	16,09%
3	356	436	792	73	77	150	20,51%	17,66%	18,94%
4	365	469	834	68	71	139	18,63%	15,14%	16,67%
5	309	444	753	63	84	147	20,39%	18,92%	19,52%
6	346	415	761	59	77	136	17,05%	18,55%	17,87%
7	384	432	816	67	66	133	17,45%	15,28%	16,30%
8	368	459	827	79	83	162	21,47%	18,08%	19,59%
9	367	469	836	74	71	145	20,16%	15,14%	17,34%
10	397	452	849	98	93	191	24,69%	20,58%	22,50%
11	420	450	870	73	67	140	17,38%	14,89%	16,09%
12	345	430	775	65	68	133	18,84%	15,81%	17,16%
13	400	471	871	73	73	146	18,25%	15,50%	16,76%
14	353	412	765	79	79	158	22,38%	19,17%	20,65%
15	467	495	962	77	82	159	16,49%	16,57%	16,53%
16	423	469	892	119	120	239	28,13%	25,59%	26,79%
17	384	455	839	73	80	153	19,01%	17,58%	18,24%
18	429	428	857	82	71	153	19,11%	16,59%	17,85%
19	403	513	916	75	89	164	18,61%	17,35%	17,90%
20	417	464	881	80	88	168	19,18%	18,97%	19,07%
21	492	457	949	64	58	122	13,01%	12,69%	12,86%
22	404	407	811	69	60	129	17,08%	14,74%	15,91%
23	393	432	825	65	70	135	16,54%	16,20%	16,36%
24	408	429	837	80	77	157	19,61%	17,95%	18,76%



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

REFERENDUM N. 3 del 21/22 Giugno 2009

REFERENDUM N. 3 - "Camera dei Deputati - Candidature multiple"

AFFLUENZA VOTANTI di LUNEDI' - 22 Giugno 2009 - ore 15,00

Sez.	ELETTORI			Votanti			PERCENTUALI		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Totale	9323	10750	20073	1810	1901	3711	19,41%	17,68%	18,49%
1	311	399	710	49	80	129	15,76%	20,05%	18,17%
2	382	463	845	69	70	139	18,06%	15,12%	16,45%
3	356	436	792	80	83	163	22,47%	19,04%	20,58%
4	365	469	834	70	72	142	19,18%	15,35%	17,03%
5	309	444	753	64	89	153	20,71%	20,05%	20,32%
6	346	415	761	60	81	141	17,34%	19,52%	18,53%
7	384	432	816	70	69	139	18,23%	15,97%	17,03%
8	368	459	827	80	85	165	21,74%	18,52%	19,95%
9	367	469	836	77	75	152	20,98%	15,99%	18,18%
10	397	452	849	102	98	200	25,69%	21,68%	23,56%
11	420	450	870	75	67	142	17,86%	14,89%	16,32%
12	345	430	775	68	73	141	19,71%	16,98%	18,19%
13	400	471	871	73	75	148	18,25%	15,92%	16,99%
14	353	412	765	79	79	158	22,38%	19,17%	20,65%
15	467	495	962	77	82	159	16,49%	16,57%	16,53%
16	423	469	892	122	123	245	28,84%	26,23%	27,47%
17	384	455	839	74	80	154	19,27%	17,58%	18,36%
18	429	428	857	83	73	156	19,35%	17,06%	18,20%
19	403	513	916	76	90	166	18,86%	17,54%	18,12%
20	417	464	881	80	89	169	19,18%	19,18%	19,18%
21	492	457	949	66	59	125	13,41%	12,91%	13,17%
22	404	407	811	69	60	129	17,08%	14,74%	15,91%
23	393	432	825	66	71	137	16,79%	16,44%	16,61%
24	408	429	837	81	78	159	19,85%	18,18%	19,00%